



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con



il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20210050033 del 21 giugno 2021, indirizzata a questo Ministero corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi per il collegamento mediante cavi interrati a 150 kV "SE Roma Est – ENEA Frascati" e opere connesse, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche citate, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del D.P.R. n. 327/2001, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione e vie di accesso;
- l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;
- la delega, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento, nello specifico, prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Opera 1: Adeguamento Stazione Elettrica a 380/150 kV "Roma Est", ricadente nel Comune di Galliciano nel Lazio;
- Opera 2: Nuova Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV "SE ENEA Frascati", ricadente nel Comune di Frascati;



- Opera 3: Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV dalla SE 380/150kV “Roma Est” alla nuova SE di smistamento a 150 kV “ENEA Frascati”, denominato “Terna A”, ricadente nei Comuni di Galliciano nel Lazio, Zagarolo, Monte Compatri, Roma, Monte Porzio Catone, Frascati e della lunghezza di circa 19,1 km;
- Opera 4: Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV dalla SE 380/150kV “Roma Est” alla nuova SE di smistamento a 150 kV “ENEA Frascati”, denominato “Terna B”, ricadente nei Comuni di Galliciano nel Lazio, Zagarolo, Monte Compatri, Colonna, Monte Porzio Catone, Frascati e della lunghezza di circa 18,8 km;
- Opera 5: Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV dalla nuova SE di smistamento a 150 kV “ENEA Frascati” alla Cabina Primaria “ENEA Frascati” denominato “Terna C”, ricadente nel Comune di Frascati e della lunghezza di circa 0,5 km;
- Demolizione del tratto di elettrodotto aereo a 150kV tra la Cabina Primaria “ENEA Frascati” di e-distribuzione e l'esistente Cabina Utente di ENEA, per un totale di circa 0,23 km, da effettuare a seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, come risultato della modifica della connessione Utente come da STMG;

CONSIDERATO che tale intervento si rende necessario in quanto la Società ha ricevuto da parte dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) la richiesta di modifica di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) dell’impianto corrispondente ad unità di consumo da 270 MW nel comune di Frascati (RM), inerente, nell’ambito dello sviluppo scientifico e tecnologico, alla realizzazione di una macchina sperimentale finalizzata alla produzione di energia rinnovabile, sicura ed inesauribile (progetto DTT - Divertor Tokamak Test);

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto ha caratteristiche tali per cui non è assoggettato ad alcuna procedura di “valutazione di impatto ambientale”, né a “verifica di assoggettabilità a VIA”, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., così come comunicato dall’ex Ministero della transizione ecologica – Dipartimento transizione ecologica e investimenti verdi – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo – Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, con nota prot. n. P20210042823 del 25 maggio 2021;

CONSIDERATO che le opere di nuova realizzazione non interessano in modo diretto siti della Rete Natura 2000 ed è stato predisposto lo Screening per la valutazione dell’Incidenza (Livello 1);

CONSIDERATO che le opere interessano aree a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

CONSIDERATO altresì che le suddette opere interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20210050033 del 21 giugno 2021, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;



PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, a trasmettere la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie allegata alla suddetta istanza del 21 giugno 2021;

VISTA la nota prot. n. 0021986 del 13 luglio 2021, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

VISTA la nota prot. n. 38694 del 23 dicembre 2021, con cui questo Ministero, rilevato che per mero errore materiale il Consorzio Bonifica Litorale Nord non è stato inserito nell'elenco delle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo in oggetto, ha comunicato al medesimo Consorzio l'avvio del procedimento ed ha provveduto a trasmettere la relativa nota di indizione della Conferenza di Servizi del 13 luglio 2021;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a far pubblicare il testo dell'Avviso al pubblico sull'Albo Pretorio dei Comuni di Monte Porzio Catone, Zagarolo, Galliciano nel Lazio, Colonna, Frascati, Monte Compatri, dal 14/09/2021 al 14/10/2021, nonché sui quotidiani "Corriere della Sera", "la Repubblica", "Il Messaggero" e "Il Tempo", in date 14/09/2021 e 30/11/2021;

PRESO ATTO altresì che la società, con riferimento alle particelle identificate nel citato avviso come "Ente urbano", ha proceduto ad ulteriori ricerche al fine di verificarne l'effettiva proprietà, riportando le proprietà così individuate in un nuovo avviso pubblicato negli Albi pretori dei relativi Comuni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 110 del 30/11/2021 e sui sopracitati quotidiani in data 30/11/2021;

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni, non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 439239 del 5 maggio 2022, con cui la Regione Lazio, ha espresso, ai fini paesaggistici, parere favorevole condizionato all'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica statale, ai sensi dell'Art. 42 delle N.T.A. del P.T.P.R., e ha inoltre comunicato l'esito positivo dell'accertamento di conformità urbanistica ai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Roma Capitale, Frascati (RM), Montecompatri (RM), Monte Porzio Catone (RM), Colonna (RM), Zagarolo (RM), Galliciano nel Lazio (RM), a seguito della trasmissione da parte della Società della documentazione richiesta revisionata (Elaborato "RUE20001B2287196_rev01-signed.pdf"), con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220029607 del 6 aprile 2022;

VISTA la nota prot. n. 0012984-P del 16 settembre 2021, con cui la Soprintendenza



Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con riferimento alla tutela archeologica, ha comunicato che l'opera dovrà essere assoggettata alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'art. 25 del Dlgs 50/2016, e la successiva nota prot. n. 0041285-P del 20 settembre 2021, con cui ha rilasciato un parere di massima favorevole a condizione che venga eseguita una campagna di indagini archeologiche preventive;

VISTA la nota prot. n. 0010253-P del 18 maggio 2022, e successiva nota prot. n. 36295 del 8 agosto 2022, con cui la Soprintendenza ha approvato il piano di indagini archeologiche trasmesso dalla Società con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220013132 del 16 febbraio 2022, integrata successivamente dalla nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220052589 del 17 giugno 2022, con cui la Società ha comunicato che le suddette indagini verranno effettuate in fase esecutiva e verranno comunicate alle Soprintendenze con il necessario anticipo a valle della chiusura del procedimento autorizzativo;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220089542 del 13 ottobre 2022, con cui la Società, ai fini della corretta conclusione del procedimento autorizzativo in oggetto, ha comunicato a questo Ministero e alla Regione Lazio la volontà di ritirare, in quanto non necessaria nel caso specifico, la richiesta di procedura di Screening di Vinca per le opere in oggetto, per la quale aveva già presentato una specifica relazione;

VISTA la nota prot. n. 37913 del 14 novembre 2022, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza dell'ex Ministero della transizione ecologica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTA la Deliberazione n. 1152 del 7 dicembre 2022, con cui la Giunta della Regione Lazio ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di poter continuare a garantire gli standard di sicurezza necessari all'esercizio della rete;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste



modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'“Atto di accettazione” prot. n. GRUPPO TERNA/P20220110683 del 19 dicembre 2022, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione degli interventi per il collegamento mediante cavi interrati a 150 kV "SE Roma Est – ENEA Frascati" e opere connesse, territorio comunale di Roma, Monte Porzio Catone, Zagarolo, Galliciano nel Lazio, Colonna, Frascati, Monte Compatri, Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle seguenti planimetrie catastali, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- Planimetria n. DUER20001B2089664 Rev 00 del 18/06/2021;
- Planimetria n. DUER20001B2071487 Rev 00 del 18/06/2021;
- Planimetria n. DUER20001B2071198 Rev 00 del 18/06/2021;
- Planimetria n. DUER20001B2090072 Rev 00 del 18/06/2021;
- Planimetria n. DUER20001B2069167 Rev 00 del 18/06/2021;
- Planimetria n. DUER20001B2090073 Rev 00 del 18/06/2021;
- Planimetria n. DUER20001B2089979 Rev 00 del 18/06/2021.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con



modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica.

3. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato. ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i.,



per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della



realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)